

1. Art. 9

2. *Proroghe di contratti di personale a tempo determinato*

3.

1. È autorizzata sino al 31 luglio 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26](#), già prorogati fino al 30 aprile 2013 a norma dell'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) e all'[articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 31 luglio 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 6.915 migliaia di euro.
3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

7.

8. Art. 10.

9. *Prosecuzione di rapporti del personale destinatario*

10. *del regime transitorio dei lavori socialmente utili.*

11.

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) e di cui all'[articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.597 migliaia di euro.
2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 31 dicembre 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'[articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17](#). Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 24.747 migliaia di euro comprensiva del costo del servizio.
3. È autorizzata sino al 31 dicembre 2013 la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell'[articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#). Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.600 migliaia di euro.